



# Comune di Montepulciano

*Provincia di Siena*  
*Servizio alla Persona*

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP";

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di Montepulciano, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 16/05/2016;

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP" e successive modifiche e integrazioni, si procede alla emanazione e pubblicazione del Bando di concorso pubblico generale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Montepulciano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge, elaborate e definite con deliberazione n. 1 del 23/05/2019 approvata dall'Assemblea L.O.D.E.;

In attuazione della determinazione n. 615 del 27/05/2022

### **RENDE NOTO**

Che dal giorno **1° giugno 2022 e fino al giorno 30 luglio 2022** (60 gg.) è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Montepulciano.

#### **Art. 1**

**Requisiti e condizioni da possedere alla data di pubblicazione del bando  
(Allegato A – L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. - Ammissione al concorso)**

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che alla data di pubblicazione del bando risiede nel Comune di Montepulciano, o che nel medesimo Comune svolga la propria attività lavorativa. Possono partecipare al Bando di Concorso sia nuovi richiedenti aspiranti all'assegnazione, che soggetti già assegnatari di alloggi ERP.

Gli ulteriori requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia (*tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente*);
- b) **residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Montepulciano** (la permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio) (*tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente*);
- b bis) **assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi** per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena (*tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente*);
- c) **situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di **16.500,00 euro di valore ISEE**, ricavabile **da certificazione ISE/ISEE in corso di validità**.

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 3 L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii. (vedi Art. 2 secondo comma del presente bando di concorso), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 4, L.R.T. 2/2019 (vedi Art. 2 terzo comma del presente) si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno, il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

- d1 ) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Montepulciano.**

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art.

12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

**d2 ) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.** Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando, ove possibile, i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

**I cittadini stranieri devono allegare alla domanda la certificazione rilasciata dalle autorità del paese di origine, oppure dal Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesta che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono beni immobili nel loro paese, ovvero, in caso di proprietà anche pro-quota, l'indisponibilità giuridica del bene. Il valore complessivo non deve essere comunque superiore a 25.000 euro (parametri IVIE). La certificazione presentata deve avere una data non antecedente ai sei mesi dalla data di pubblicazione del bando.**

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari richiedenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 lettere a), b), c), d) del presente Bando (esigenza autonomia nucleo familiare);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

**e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima

normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) **non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela** iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) **non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati** concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) **assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP** per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune di Montepulciano può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano

diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

I requisiti, dichiarati nella domanda, sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) , b) e b bis) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente e devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del bando, fino al momento dell'assegnazione.

## **Art. 2** **Nucleo familiare**

Ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii., ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da **una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati**:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.T. n. 2/2019, possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

**Art. 3**  
**Condizioni per l'attribuzione dei punteggi**  
**(Allegato B L.R.T. n. 2/2019.)**

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

<b>A) Condizioni sociali – economiche - familiari:</b>		
a - 1	reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità:	<b>Punti 2</b>
a – 1 bis	reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.695,91):	<b>Punti 1</b>
a - 2	nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis:	<b>Punti 1</b>
a - 3	nucleo familiare composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>- con uno o più figli minori a carico:</li> </ul> <p><b>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</b></p>	<b>Punti 1</b>  <b>Punti 2</b>
a - 4	nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%:</li> <li>- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%:</li> <li>- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:</li> </ul>	<b>Punti 1</b>  <b>Punti 2</b>  <b>Punti 2</b>

a - 4 bis	nucleo familiare in cui sia presente e un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:	<b>Punti 3</b>
	<b>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;</b>	
a - 5	richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: <b>Il punteggio si applica limitatamente a coloro che svolgono l'attività lavorativa nel Comune di Montepulciano.</b>	<b>Punti 1</b>
a - 6	nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico:	<b>Punti 2</b>
a - 7	nucleo familiare composto da una sola persona con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:</li> <li>- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico:</li> <li>- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis:</li> </ul> <p><b>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni di cui al punto a-7, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</b></p> <p><b>Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.</b></p>	<b>Punti 1</b>  <b>Punti 2</b>  <b>Punti 3</b>  <b>Punti 4</b>
a - 8	richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli:	<b>Punti 1</b>
<b>B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</b>		
b - 1	permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: (Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente). Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 ai competenti Uffici Comunali e alla Prefettura per la verifica in ordine alle	<b>Punti 3</b>

	eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
b - 2	abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione:	<b>Punti 2</b>
b - 3	abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso:	<b>Punti 3</b>
b - 4	abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:  - il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2020) sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto:  - in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile:  <b>(Allegare la copia delle ricevute di pagamento degli ultimi sei mesi di affitto)</b>  <b>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</b>	<b>Punti 3</b>  <b>Punti 4</b>
b - 5	abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. <b>In caso di sfratto per morosità o di espropriazione forzata il punteggio verrà attribuito solo qualora ricorrano la casistiche di cui all'art. 14 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019 "a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro anticipi; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali". Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due</b>	<b>Punti 2</b>
b - 6	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: <b>Le due condizioni di cui al punto b-6 non sono cumulabili.</b>	<b>Punti 2</b>



<b>C) Condizioni di storicità di presenza:</b>		
c - 1	<p>residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Montepulciano, da almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tre anni alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>• cinque anni alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>• dieci anni alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>• quindici anni alla data di pubblicazione del bando:</li> <li>• venti anni alla data di pubblicazione del bando:</li> </ul>	<p><b>Punti 1</b></p> <p><b>Punti 2</b></p> <p><b>Punti 3</b></p> <p><b>Punti 3,5</b></p> <p><b>Punti 4</b></p>
c - 2	<p>presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:</p> <p><b>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.</b></p>	<p><b>Punti 0,50</b> per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio</p>
	<p><u>Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune di Montepulciano ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</u></p>	
c - 3	<p>Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiore ad anni 5:</li> <li>• non inferiore ad anni 10:</li> </ul>	<p><b>Punti 1</b></p> <p><b>Punti 2</b></p>
	<p><b>I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.</b></p>	

Per l'assegnazione dei punteggi si specifica quanto segue:

**NOTA 1.** Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui all'art. 3, lettera a-4, del Bando:

- Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

- In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

**NOTA 2.** Condizione di NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA di cui all'art. 3, lettera a-7, del Bando:

- Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

- Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

**NOTA 3.** Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui all'art. 3, lettera b-1, del Bando:

- Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione è documentata dall'autorità pubblica competente;

- Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 4, lettera b-1, del Bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dalle Amministrazioni Comunali;

- Non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;

- Per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista all'art. 4 lettera b-1 del Bando, deve comunque sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

**NOTA 4.** Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui all'art. 3, lettera b-2, del Bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

- la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), attestata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente;

- La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

- La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

**NOTA 5.** Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui all'art. 3, lettera b-3, del Bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate anche con la precedente normativa sull'ERP. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

**NOTA 6.** Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui all'art. 3 lettera, b-5, del Bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

**NOTA 7.** Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3, lettera b-6, del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente. La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C, paragrafo 2, della Legge Regionale citata; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore farà fede la documentazione tecnica

risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore. Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

**NOTA 8.** Per l'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui all'art. 3 lettera c-1, c-2 e c-3 del Bando, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

#### **Art. 4**

### **Autocertificazione e documentazione**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui all' art. 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Le disposizioni del suddetto D.P.R. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti (QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI):

A: Documentazione comprovante i requisiti di accesso:

1. copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (art. 1 – lett. a);
2. copia permesso di soggiorno almeno biennale e documento attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea) (art. 1 – lett. a);
3. documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Montepulciano (art. 1 – lett. b);
4. solo per i cittadini stranieri: certificazione rilasciata dalle autorità del paese di origine, o dal consolato o dall'ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, che attesta che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono beni immobili nel loro paese di origine, ovvero, in caso di proprietà anche pro-quota, l'indisponibilità giuridica del bene. Il valore complessivo non deve essere comunque superiore a 25.000 euro (parametri IVIE). La certificazione presentata deve avere una data non antecedente ai sei mesi dalla data di pubblicazione del bando (art. 1 – lett. d-2);
5. copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto

- dall'autorità giudiziaria di rilascio dell'alloggio coniugale (art. 1 – lett. d-2);
6. documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d1) e d2);
  7. Se titolari di diritti reali:
    - Planimetria catastale alloggio/i (verifica requisito inadeguatezza art. 1, comma 1 lett. d1);
    - documentazione comprovante l'utilizzo di immobili per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d2) bando);
    - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d1) e/o d2) bando);
    - copia della dichiarazione rilasciata dall'autorità competente di inagibilità dell'alloggio (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d1) e d2) bando);
    - documentazione pignoramento ex art. 560 c.p.c. (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d1) e/o d2) bando)
  8. Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale superiore a € 25.000,00, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. d1) e/o d2) bando);
  9. Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo degli stessi quali beni strumentali aziendali (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. e2 bando);
  10. Se titolari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo degli stessi quali beni strumentali aziendali (verifica requisito art. 1, comma 1 lett. e3 bando);

B: Documentazione comprovante le condizioni che danno titolo all'attribuzione del punteggio:

1. certificazione rilasciata dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL e/o altre eventuali autorità competenti (art. 3 lett. a-4);
2. certificazione rilasciata di handicap in gravità I. 104/92 , art. 3, comma 3 comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 lett. a-4 bis);
3. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) (Art. 3 lett. a-5)
4. copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo (Art. 3 lett. a-7);
5. copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria di pagamento mensile dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli e copia documentazione attestante la regolarità del suddetto pagamento (Art. 3 lett. a-8);
6. certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (art. 3 lett. b – 1);
7. certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio

- avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dai competenti uffici comunali o da un tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda UsI Territoriale) (art. 3 lett. b-2);
8. certificazione comprovante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso (Art. 3 lett. b-3);
  9. copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto (2020) attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto negli ultimi 6 mesi (Art. 3 lett. b-4);
  10. copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (Art. 3 lett. b-5);
  11. per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato (art. 3 – lett. b – 6);
  12. documentazione attestante contribuzione Fondo Gescal (Art. 3 lett. c-3);

## **Art. 5** **Modulistica, termini e modalità di presentazione**

Le domande devono pervenire al Comune di Montepulciano, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 30 luglio 2022**, mediante compilazione del modulo di domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate.

La modalità di presentazione della domanda on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono partecipare al presente avviso devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito all'indirizzo

<https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/79/modulo>  
con le modalità ivi descritte.

Il richiedente dovrà connettersi al sito web [www.comune.montepulciano.si.it](http://www.comune.montepulciano.si.it), seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

- 1) Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
- 2) Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione obbligatoria;
- 3) Concludere la domanda con "Salva e Invia".

Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l'invio della documentazione e la fine della procedura di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la

domanda prodotta dal sistema informatico in formato PDF.

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.

La data/ora di presentazione telematica dell'istanza al bando è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si precisa che l'iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

## **Art. 6 Motivi di esclusione provvisoria**

Al di fuori del caso di domande pervenute successivamente alla data di scadenza del bando che saranno escluse senza possibilità di riammissione, la domanda verrà esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, nei termini previsti per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

## **Art. 7 Formazione e validità della graduatoria**

Ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 il Comune di Montepulciano procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e regolarità e alla redazione della graduatoria provvisoria scaturente dal presente Bando.

Il Comune si avvale della Commissione ERP nominata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, in precedenza richiamato, la quale è competente a:

- a) - valutare e decidere sulle opposizioni presentate relative alla graduatoria provvisoria;
- b) - predisporre la graduatoria definitiva dirimendo eventuali casi di parità di punteggio secondo i criteri di priorità di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 2/2019.

Entro i 120 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, il Comune dovrà redigere la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, assicurandone la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale **per 30 giorni consecutivi**.

**Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato il numero di protocollo che identifica la domanda presentata.**

**Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione** della suddetta graduatoria provvisoria, gli

interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

**Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni** alla Graduatoria Provvisoria, la Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione ERP formula la Graduatoria Definitiva.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal richiedente più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La Graduatoria Definitiva così formulata verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi e su apposita sezione del sito internet istituzionale dei rispettivi Comuni.

La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la relativa pubblicazione cesserà l'efficacia della Graduatoria Definitiva ERP attualmente vigente nel Comune di Montepulciano e, pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.

La graduatoria definitiva, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i., è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla nuova Graduatoria Definitiva ERP.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

## **Art. 8 Assegnazione degli alloggi**

Il Comune provvederà all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria definitiva tenuto conto del numero degli alloggi disponibili, secondo le modalità indicate nella legge regionale n. 2/2019 e nel Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Preliminarmente all'atto di assegnazione il Comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della qualificazione come soggetti titolari al diritto di assegnazione dell'alloggio. La verifica dei componenti del nucleo familiare e le eventuali variazioni del

nucleo stesso rispetto a quando indicato nella domanda, saranno valutate ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 12 della L.R. 2/2019.

All'atto di assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento, come previsto dall'art. 9 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Qualora Siena Casa SpA fornisca a Comune la disponibilità di alloggi da ripristinare (art. 16 della L.R.T. 2/2019) i richiedenti che in sede di domanda hanno fornito il loro consenso esplicito a valutare un'eventuale assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, saranno interpellati in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria.

Per ripristino si intende l'attuazione diretta da parte degli assegnatari di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi.

Le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi di Siena Casa SpA e dell'assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento per l'Assegnazione degli alloggi da ripristinare" approvato con delibera LODE.

## **Art. 9 Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta alle Amministrazioni Comunali procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune di Montepulciano provvede, ai sensi dell'art. 36 della L.R.T. n. 2/2019, all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'elenco degli ammessi nelle Graduatorie Definitive ERP saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

## **Art. 10**



## **Informativa in materia di dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di MONTEPULCIANO.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montepulciano con sede in 53045 Montepulciano (Si) – Piazza Grande n. 1.
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Grazia Torelli
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseti Servizi Telematici srl.
- Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento - L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

### **Art. 11 Informazioni**

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate mediante e-mail ai seguenti indirizzi:

[d.governi@comune.montepulciano.si.it](mailto:d.governi@comune.montepulciano.si.it)

[g.torelli@comune.montepulciano.si.it](mailto:g.torelli@comune.montepulciano.si.it)

### **Art. 12 Norma finale**

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montepulciano, dott.ssa Grazia Torelli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP del Comune di Montepulciano approvato con Deliberazione CC n. 22 del 16/05/2016.

Montepulciano, 31 maggio 2022

Il Responsabile Area  
Dott.ssa Grazia Torelli